

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 1° marzo 1984

concernente la conclusione del protocollo relativo alle zone specialmente protette del Mediterraneo

(84/132/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 235,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽¹⁾,

considerando che i programmi d'azione delle Comunità europee in materia ambientale ⁽²⁾ sottolineano la necessità di proteggere e di risanare il mare, al fine di salvaguardarne il ruolo nei processi di conservazione e di sviluppo delle specie e di assicurare il mantenimento degli equilibri ecologici vitali;

considerando che il secondo programma d'azione delle Comunità europee in materia ambientale mette in rilievo l'urgenza dell'attuazione di soluzioni a livello internazionale per quanto riguarda l'assetto e la gestione ecologica delle zone costiere;

considerando che il terzo programma d'azione delle Comunità europee in materia ambientale ⁽³⁾, di cui il Consiglio e i rappresentanti dei governi degli Stati membri hanno approvato gli orientamenti generali il 7 febbraio 1983, fa particolare menzione della necessità

di attuare una politica di protezione e gestione razionale delle risorse naturali;

considerando che la cooperazione con i paesi in via di sviluppo e in particolare con i paesi mediterranei partners della Comunità ai fini della protezione dell'ambiente costituisce una delle finalità del secondo programma d'azione delle Comunità europee in materia ambientale;

considerando che l'articolo 4 della convenzione per la protezione del mare Mediterraneo dall'inquinamento approvata dalla Comunità con la decisione 77/585/CEE ⁽⁴⁾ prevede che le parti contraenti possano adottare protocolli addizionali che prescrivano misure, procedure e norme convenute per assicurare l'applicazione della convenzione; che in applicazione di tale articolo gli Stati mediterranei rappresentati alla conferenza dei plenipotenziari riunita a Ginevra il 2 e 3 aprile 1982 hanno firmato il protocollo relativo alle zone specialmente protette del Mediterraneo;

considerando che la Comunità ha parimenti approvato, con la decisione 77/585/CEE, il protocollo sulla prevenzione dell'inquinamento del mare Mediterraneo dovuto allo scarico di rifiuti da parte di navi e di aeromobili, con la decisione 81/420/CEE ⁽⁵⁾, il protocollo relativo alla collaborazione in materia di lotta contro l'inquinamento del mare Mediterraneo provocato dagli idrocarburi e da altre sostanze nocive in caso di situazione critica e, con la decisione 83/101/CEE ⁽⁶⁾, il protocollo relativo alla protezione del Mediterraneo contro l'inquinamento d'origine tellurica;

⁽¹⁾ GU n. C 322 del 28. 11. 1983, pag. 278.

⁽²⁾ GU n. C 112 del 20. 12. 1973, pag. 1.

GU n. C 139 del 13. 6. 1977, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. C 46 del 17. 2. 1983, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 240 del 19. 9. 1977, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 162 del 19. 6. 1981, pag. 4.

⁽⁶⁾ GU n. L 67 del 12. 3. 1983, pag. 1.

considerando che il protocollo relativo alle zone specialmente protette del Mediterraneo prevede la possibilità di adottare misure riguardanti il commercio, l'importazione e l'esportazione delle specie animali e vegetali oggetto delle misure di protezione e che dunque può essere portato pregiudizio alla politica commerciale comune ed alla libera circolazione dei prodotti tra gli Stati membri;

considerando che detto protocollo contiene disposizioni che potrebbero pregiudicare la direttiva 76/464/CEE del Consiglio, del 4 maggio 1976, concernente l'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose scaricate nell'ambiente idrico della Comunità⁽¹⁾, la direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici⁽²⁾ e la direttiva 79/923/CEE del Consiglio, del 30 ottobre 1979, relativo ai requisiti di qualità delle acque destinate alla molluschicoltura⁽³⁾, nonché il regolamento (CEE) n. 348/81 del Consiglio, del 20 gennaio 1981, relativo ad un regime comune applicabile alle importazioni di prodotti ricavati dai cetacei⁽⁴⁾;

considerando che detto protocollo ha lo scopo di salvaguardare le risorse naturali comuni della regione, di conservare la diversità del patrimonio genetico e di proteggere taluni siti naturali, creando un insieme di zone particolarmente preservate;

considerando che la maggior parte dei firmatari della convenzione per la protezione del mare Mediterraneo dall'inquinamento e dei protocolli allegati mantengono legami speciali con la Comunità particolarmente in materia di cooperazione, nel quadro della politica comunitaria di approccio globale mediterraneo; che il protocollo relativo alle zone specialmente protette del Mediterraneo prevede le modalità di questa cooperazione nei settori da esso disciplinati;

considerando che il 30 marzo 1983 la Comunità ha firmato detto protocollo;

considerando che la Comunità parteciperà all'attuazione di detto protocollo esercitando le competenze derivanti dalle attuali norme comuni e le competenze che le saranno in futuro attribuite da atti adottati dal Consiglio, nonché utilizzando i risultati delle azioni comunitarie nei settori interessati (ricerca, scambio di informazioni);

considerando che l'approvazione di detto protocollo da parte della Comunità risulta necessaria per raggiungere, nel funzionamento del mercato comune, uno degli scopi della Comunità nel settore della protezione dell'ambiente e della qualità della vita; che, non essendo previsti dal trattato i poteri d'azione richiesti per l'adozione della presente decisione, occorre far riferimento all'articolo 235 del trattato,

DECIDE:

Articolo 1

È approvato a nome della Comunità economica europea il protocollo relativo alle zone specialmente protette nel Mediterraneo.

Il testo del protocollo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio procede al deposito degli atti previsto all'articolo 18 del protocollo di cui all'articolo 1.

Fatto a Bruxelles, addì 1° marzo 1984.

Per il Consiglio

Il Presidente

H. BOUCHARDEAU

⁽¹⁾ GU n. L 129 del 18. 5. 1973, pag. 23.

⁽²⁾ GU n. L 103 del 25. 4. 1979, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 281 del 10. 11. 1979, pag. 47.

⁽⁴⁾ GU n. L 39 del 12. 2. 1981, pag. 1.